

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

LAVORI PUBBLICI (IX):

In sede legislativa Pag. 1

TRASPORTI (X):

In sede referente » 9

CONVOCAZIONI » 10

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 1963, ORE 17. — *Presidenza del Presidente DE' COCCI.* — Intervengono il Ministro dei lavori pubblici, Sullo ed i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici, Spasari e per l'industria e commercio, Micheli.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (645).

Il Relatore Alessandrini pronuncia brevi parole di cordoglio per le vittime della sciagura del Vajont; pone, quindi, in rilievo i gravissimi danni materiali prodottisi in conseguenza della frana ed illustra il contenuto e le finalità del disegno di legge.

Afferma che la misura dei contributi per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati dovrebbe essere modificata, anche in analogia a quanto recentemente stabilito per le zone terremotate dell'Irpinia, e che la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi erariali dovrebbe essere estesa anche ad altri comuni oltre a quelli indicati all'articolo 1° e rileva che la misura dei contributi alle aziende industriali, commerciali, ed artigiane danneggiate dovrebbe essere aumentata. Si dichiara, infine, favorevole all'approvazione del disegno di legge con le modifiche suggerite.

Il Ministro dei lavori pubblici, Sullo dopo aver preannunciato la emanazione di un decreto-legge che prevede una spesa di quattro miliardi per la provvisoria sistemazione del

bacino del Vajont e di 3 miliardi per l'assistenza alle popolazioni, riafferma la volontà di provvedere al trasferimento degli abitati solo dopo aver inteso le amministrazioni locali interessate.

Il deputato Corona, affermato che le popolazioni delle zone devastate desiderano la ricostruzione degli abitati, rileva che il disegno di legge all'esame della Commissione, pur essendo abbastanza soddisfacente nel suo complesso, potrebbe essere suscettibile di ulteriori miglioramenti specie in ordine alla misura dei contributi per la ricostruzione degli immobili e per il riassetto delle aziende artigiane e industriali.

Il deputato Vianello, dopo aver sottolineata l'inadeguatezza dei contributi per la ricostruzione delle zone disastrose e la opportunità di una ulteriore protrazione dei termini di sospensione dei tributi erariali, dichiara che il ripianamento dei bilanci comunali deve essere raggiunto attraverso l'erogazione di contributi statali e non con l'assunzione di mutui, mentre appaiono sotto taluni aspetti troppo ristrette le facilitazioni concesse alle aziende industriali. Formula, quindi, alcune considerazioni in merito alle provvidenze previste per i lavoratori rimasti disoccupati e sottolinea la necessità di disporre il trasferimento degli abitati d'intesa con le amministrazioni locali, alle quali deve essere, a suo avviso, affidato il compito di erogare i fondi destinati alla pubblica assistenza.

Il deputato Abelli afferma che dovrebbero essere corrisposti adeguati indennizzi anche per la perdita dei beni di uso domestico e si sofferma su alcuni problemi particolari, specie avendo riguardo alla necessità di provvedere alla ricostituzione delle proprietà, private distrutte, di emanare provvidenze a favore delle aziende industriali, di corrispondere le indennità di disoccupazione e di esenzioni dal pagamento dell'imposta di successione.

Il deputato Ceccherini prospetta la opportunità di un approfondito esame del provvedimento e formula, quindi, alcune osservazioni in merito ad alcuni articoli del disegno di legge.

Il deputato Ripamonti afferma che nella ricostruzione degli immobili occorre tener conto della consistenza del nucleo familiare e che gli impegni assunti dal Governo costituiscono una seria garanzia che il trasferimento degli abitanti avverrà conformemente alle indicazioni che perverranno dalle Amministrazioni locali. Afferma, inoltre, che occorre provvedere ad un coordinamento delle provvidenze pubbliche e private al fine di raggiungere una armonizzazione degli interventi e, quindi, una migliore utilizzazione dei mezzi disponibili.

Il deputato Lizzero sottolinea l'urgenza, più che di provvedimenti definitivi, di aiuti immediati alle popolazioni, in modo da porle in grado di provvedere alle necessità più impellenti e, anche allo scopo di un maggiore approfondimento del problema, sottolinea la opportunità di proseguire ulteriormente l'esame del provvedimento in altra seduta.

Il deputato Amendola Pietro ritiene opportuno un ponderato esame del disegno di legge, di cui riafferma l'urgenza. Questo suo invito è, a suo avviso, giustificato dal fine di non giungere all'approvazione di un provvedimento che risulti poi imperfetto ed incompleto, anche in considerazione del fatto che alle necessità più urgenti si potrebbe provvedere in via amministrativa ed attraverso le norme previste nel decreto legge preannunziato dal Ministro. Si sofferma poi su taluni aspetti del disegno di legge, sottolineando la necessità di opportune integrazioni del provvedimento stesso specie avendo riguardo agli aspetti urbanistici del problema. Occorre tener presente che la costruzione della diga del Vajont fu autorizzata dalla Pubblica amministrazione, il che rende necessario provvedere attraverso il risarcimento dei danni subiti, più che mediante la corresponsione di contributi per la ricostruzione.

Il deputato Taverna si dichiara favorevole ad una sollecita approvazione del provvedimento pur manifestando alcune perplessità su alcuni articoli di esso.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Spasari, in vista dell'urgenza del provvedimento, riafferma la opportunità di una sua sollecita approvazione, salvo la inserzione di modifiche e di integrazioni che appariranno opportune.

Intervengono, quindi, sull'ordine dei lavori, il Presidente De' Cocci ed i deputati Beragnoli, Vianello e Poerio, che si sofferma sulla necessità di un provvedimento organico in materia; Fusari, che si dichiara contrario ad un rinvio della discussione; Colleselli, che si associa a quanto detto dal deputato Fusari; e Amendola Pietro che propone un breve rinvio della discussione.

Il Relatore Alessandrini sottolinea, quindi, l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge pur nella sua incompletezza e imperfezione.

Dopo interventi dei deputati Amendola Pietro, Vianello, Franco Raffaele, Abeli, Ripamonti, Corona Giacomo, Lizzero, Poerio, Degan, Baroni, Armani, Lusoli, Rinaldi, Fusaro, Freggi, Marchesi, Bressani, Bisaglia, Villani, Colleselli, Taverna, del Presidente De' Cocci, del Relatore Alessandrini e dei Sottosegretari Spasari e Micheli, la Commissione approva gli articoli del disegno di legge con numerosi emendamenti presentati dai deputati Abelli, Pietro Amendola, Lizzero, Vianello, Beragnoli, Franco Raffaele, Poerio, Lusoli, Degan, Corona Giacomo, Fusaro, Colleselli, Armani, Baroni, Ripamonti, Ceccherini, Marchesi, dal Presidente De' Cocci e dal Relatore Alessandrini.

Gli articoli del disegno di legge risultano approvati nel testo seguente, salvo coordinamento finale.

ART. 1.

Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe della diga del Vajont in data 9 ottobre 1963, nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Limana e Belluno quest'ultimo limitatamente alle località Borgo Piave e Lambioi della provincia di Belluno e nel Comune di Erto-Casso della provincia di Udine è autorizzato un primo stanziamento di lire 10 miliardi di cui:

1) Lire 1 miliardo per gli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136;

2) Lire 2 miliardi per il ripristino di opere di enti pubblici;

3) Lire 3 miliardi per sistemazioni urbanistiche anche connesse col trasferimento degli abitati;

4) Lire 4 miliardi per contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata.

La spesa di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1963-64.

ART. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere, a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, n. 2 e n. 3:

a) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;

b) al ripristino di opere idrauliche di seconda, terza e quarta categoria, nonché dei corsi d'acqua non classificati ed assimilati;

c) alle opere di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, di impianti di illuminazione, di edifici scolastici e scuole materne, di case comunali, di chiese parrocchiali succursali ed assimilate e relative case canoniche, di strade statali, provinciali, comunali e vicinali, nonché di edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza che rientrino fra quelli indicati nel decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificato con legge 10 agosto 1950, n. 784;

d) al consolidamento e all'eventuale trasferimento di abitati.

ART. 3.

I piani regolatori adottati dalle Amministrazioni comunali saranno approvati con la procedura speciale prevista dagli articoli 21, comma quinto, sesto, settimo e ventitreesimo della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici e d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, determinerà i centri abitati che dovranno essere trasferiti.

La spesa per le aree occorrenti per il trasferimento degli abitati ricadenti nel piano regolatore è a totale carico dello Stato.

I lavori da eseguire ai sensi del presente articolo e le espropriazioni delle aree occorrenti per il trasferimento degli abitati sono dichiarati di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

L'indennità di espropriazione viene determinata a norma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Il valore venale delle aree di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è riferito alla data di due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabiliti i criteri per l'assegnazione delle aree ai privati.

ART. 4.

Nei comuni indicati all'articolo 1 il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi nella spesa per la ricostruzione o riparazione di fab-

bricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, col limite massimo di lire 4 milioni per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata.

Il contributo di cui al comma precedente è elevato a lire 4 milioni 500 mila nei confronti dei proprietari di una sola unità immobiliare adibita ad uso di abitazione della propria famiglia il cui nucleo familiare sia di numero superiore a 5 membri.

Detti contributi saranno commisurati entro tale limite al cento per cento della spesa per la ricostruzione o riparazione di ciascuna unità immobiliare.

ART. 4-bis.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione dei contributi di cui all'articolo 4 anche sulla spesa per la ricostruzione dei fabbricati di proprietà privata che dovranno essere abbandonati a seguito del trasferimento di centri abitati a norma dell'articolo 3.

ART. 5.

Ai fini della commisurazione dei contributi di cui agli articoli 4 e 4-bis la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti, danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia.

In ogni caso le unità immobiliari ricostruite — ed, in quanto possibile, le unità immobiliari riparate — devono almeno essere conformi alle prescrizioni dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715, secondo le esigenze del nucleo familiare, e il contributo sarà commisurato alla spesa necessaria, entro il limite dell'articolo 4.

I contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi purché gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano dato comunicazione al competente ufficio del Genio civile e questo abbia proceduto all'accertamento del danno.

A coloro ai quali sono stati concessi i contributi previsti dalla presente legge, saranno, a richiesta, accordate anticipazioni non inferiori al 30 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verrà erogata secondo gli avanzamenti dei lavori.

La concessione dei contributi di cui all'articolo precedente è demandata ai competenti provveditori regionali alle opere pubbliche.

ART. 6.

Con la legge di bilancio saranno annualmente determinate, per il prossimo triennio,

le somme necessarie per gli ulteriori interventi in attuazione dei precedenti articoli della presente legge.

ART. 7.

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1963-64, per interventi di carattere assistenziale e di emergenza, compreso l'indennizzo per la perdita di vestiario, biancheria e mobilio.

ART. 8.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a sospendere, fino al 31 dicembre 1964, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, il pagamento dei tributi erariali, provinciali e comunali nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene in provincia di Belluno e Erto Casso in provincia di Udine. Negli altri comuni di cui all'articolo 1 della presente legge la sospensione potrà essere concessa, a domanda degli interessati, persone fisiche e giuridiche, comunque danneggiati.

ART. 9.

Alle Amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine ed ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore e Soverzene, possono essere concessi, fino al 31 dicembre 1965, contributi integrativi da parte dello Stato, al fine di conseguire il pareggio economico del proprio bilancio, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

A favore degli Enti stessi sarà autorizzata l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e delle norme contenute nella legge 14 marzo 1961, n. 174, per far fronte al disavanzo economico non coperto dai predetti contributi.

I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione o di eventuale revisione dei bilanci per l'anno 1963 e di approvazione dei bilanci per gli anni 1964 e 1965 degli Enti interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

ART. 10.

Nelle more dei provvedimenti previsti nell'articolo precedente, il Ministro per l'interno qualora sia necessario per consentire la corre-

sione delle competenze al personale dipendente e per il funzionamento dei servizi pubblici, è autorizzato a disporre anticipazioni sui contributi predetti, in misura non superiore al terzo dell'importo complessivo delle spese obbligatorie ordinarie e straordinarie ricorrenti, autorizzate nel bilancio precedente.

Di tali anticipazioni sarà tenuto conto in sede di concessione dei contributi di cui all'articolo precedente.

ART. 11.

Per gli adempimenti previsti dai precedenti articoli 9 e 10 è autorizzato lo stanziamento di lire 900 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, da ripartirsi come appresso:

esercizio finanziario 1963-64: lire 300 milioni;

esercizio finanziario 1964-65: lire 300 milioni;

esercizio finanziario 1965-66: lire 300 milioni.

ART. 12.

Alle imprese, site nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che intendano riattivare, ricostruire o installare nuovi impianti ai sensi del successivo articolo 13, sono concessi:

a) un contributo a carico dello Stato fino ad un massimo del 30 per cento da corrispondersi in base a stati di avanzamento della riattivazione, della ricostruzione, della installazione del nuovo impianto e ricostituzione delle scorte accertate dall'Ufficio tecnico erariale. Per le imprese artigiane, il contributo è determinato nella misura del 50 per cento;

b) un finanziamento con garanzia dello Stato nella misura del 70 per cento della spesa complessiva e con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento comprensivo delle spese annuizzabili in 15 anni, occorrente per la ricostituzione dell'impresa, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso del 3 per cento e l'interesse bancario. Per le imprese artigiane, la misura del finanziamento è del 50 per cento.

ART. 13.

Le provvidenze previste dal precedente articolo 12 sono concesse per la riattivazione o ricostruzione degli impianti e laboratori danneggiati o distrutti o per l'installazione di nuovi impianti, nonché per la ricostituzione delle scorte.

Le provvidenze si applicano altresì a favore delle imprese industriali, commerciali

ed artigiane che fossero costrette a trasferirsi a seguito dello sgombero degli abitati.

La ricostruzione e la installazione di un nuovo impianto può avvenire anche in località diversa da quella originaria purché nel territorio delle provincie di Belluno e di Udine.

La ricostruzione e la installazione di un nuovo impianto industriale può avvenire anche in località diversa da quella originaria purché nei territori dei comuni di cui all'articolo 1 e comuni limitrofi.

ART. 14.

L'entità del danno subito da ciascuna impresa o la necessità del trasferimento, ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dal precedente articolo 12 è accertata dal Prefetto della provincia, sentita una Commissione presieduta dall'Intendente di finanza e composta dal Capo dell'Ufficio tecnico erariale, dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dal Presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura e dal Direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio.

ART. 15.

I contributi di cui all'articolo 12, lettera a) sono concessi dal Prefetto con proprio decreto e corrisposti dall'Intendente di finanza mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordine di accreditamento. Alle imprese alle quali sono stati concessi contributi a norma dell'articolo 12 della presente legge saranno, a richiesta, accordate anticipazioni non inferiori al 30 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verrà erogata secondo gli avanzamenti dei lavori.

ART. 16.

A favore delle imprese di cui all'articolo 12 è concessa la moratoria per la durata di due anni nei confronti degli ammortamenti in corso al momento dell'evento catastrofico per i finanziamenti concessi, in base alle leggi speciali che prevedono incentivi a favore delle industrie, del commercio e dell'artigianato.

ART. 17.

I titolari di autorizzazioni comunali o prefettizie per la vendita di merci al pubblico o per l'esercizio di pubblici servizi i quali, in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1, intendano trasferire in altra zona della provincia o in provincia limitrofa il proprio eser-

cizio potranno chiedere le nuove autorizzazioni alle competenti autorità, le quali sono tenute a rilasciarle in base al solo accertamento della preesistente autorizzazione.

La stessa norma si applica alle attività soggette a licenze di polizia.

ART. 18.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, è autorizzato a concedere ad Istituti di credito di diritto pubblico e ad enti esercenti il credito mobiliare, la garanzia dello Stato per i finanziamenti di cui all'articolo 12, entro il limite complessivo di lire quattro miliardi.

ART. 19.

Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti fra lo Stato e gli istituti e le aziende di credito:

a) per consentire agli stessi di concedere finanziamenti alle imprese danneggiate al tasso di interesse previsto dall'articolo 12;

b) per il pagamento degli interessi durante il periodo di moratoria previsto dall'articolo 16.

ART. 20.

Per la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo 12, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio in ragione di lire 600 milioni per l'esercizio 1963-1964 e di lire 600 milioni per l'esercizio 1964-1965.

Per la concessione del contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 12 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, in ragione di lire 100 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1977-78.

Per il pagamento degli interessi di moratoria di cui all'articolo 19, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 40 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, in ragione di lire 20 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65.

ART. 21.

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'applicazione delle provvidenze previste all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole ricadenti nei Comuni indicati nell'articolo 1 della presente

legge, danneggiate dalla anzidetta calamità o abbandonate a seguito dello sgombero degli abitati.

Le disposizioni di cui al precedente comma si riferiscono anche all'indennizzo dei frutti pendenti danneggiati o distrutti.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 739 si applica anche a favore dei proprietari di fondi rustici non coltivatori diretti.

Alla concessione e liquidazione dei contributi e delle somme di cui allo stesso articolo 1 provvedono gli Ispettorati provinciali della agricoltura e gli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio, ai quali gli interessati dovranno inoltrare domanda in carta libera entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 22.

La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a rateizzare in 40 annualità, senza interessi, il prezzo dei terreni che essa venderà ai coltivatori diretti che, in conseguenza della predetta calamità, siano costretti a trasferire altrove la propria attività professionale.

La Cassa è altresì autorizzata ad assumere a proprio carico anche gli oneri accessori relativi a tali vendite.

La sussistenza delle condizioni di cui al primo comma è attestata dall'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura e dall'Ispettorato ripartimentale delle Foreste.

ART. 22 bis.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a sospendere fino al 31 dicembre 1964, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, il pagamento dei contributi relativi alla pensione di invalidità e vecchiaia e per l'assistenza malattie a carico dei coltivatori diretti titolari di azienda residenti nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene in provincia di Belluno e Erto Casso in provincia di Udine. Negli altri comuni di cui all'articolo 1 della presente legge la sospensione potrà essere concessa a domanda degli interessati, persone fisiche e giuridiche, comunque danneggiati.

ART. 23.

Ai lavoratori che, alla data del 9 ottobre 1963, risultavano occupati alle dipendenze di terzi nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene in provincia di

Belluno e Erto Casso in provincia di Udine o di aziende distrutte o danneggiate negli altri comuni di cui all'articolo 1, ovvero risultavano privi di occupazione ed iscritti all'Ufficio di collocamento di detti comuni, nonché ai lavoratori che siano rimpatriati nelle medesime località entro trenta giorni dalla data suindicata, è concessa una indennità speciale di disoccupazione pari alla retribuzione giornaliera contrattuale spettante nei comuni anzidetti in relazione alla qualifica professionale del richiedente.

Ai beneficiari dell'indennità di cui al precedente comma sono anche corrisposti, a carico della relativa Cassa, gli assegni familiari nella misura normale.

ART. 24.

L'indennità speciale di disoccupazione di cui al precedente articolo è attribuita per la durata massima di sei mesi, a decorrere dal 9 ottobre 1963 o dalla data del rimpatrio, ed è corrisposta a rate mensili anticipate.

L'indennità speciale sostituisce ed assorbe le integrazioni salariali e l'indennità ordinaria di disoccupazione.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano all'indennità speciale le vigenti disposizioni sull'indennità ordinaria di disoccupazione.

ART. 25.

I lavoratori di cui all'articolo 23 possono iscriversi, senza cambiare la propria residenza, nelle liste di collocamento dell'Ufficio di altro comune.

Nell'ipotesi di richiesta numerica essi sono avviati al lavoro con precedenza rispetto agli altri iscritti nelle liste di collocamento salvo il disposto dell'articolo 15, penultimo capoverso, della legge 29 luglio 1949, n. 264.

In caso di rioccupazione, ai lavoratori contemplati nell'articolo 23 è corrisposta dal datore di lavoro, salvo il rimborso da parte della gestione speciale di cui all'articolo seguente, una indennità di nuova sistemazione pari alla metà della indennità speciale spettante in caso di disoccupazione, per la medesima durata e con la medesima decorrenza previste per quest'ultima.

ART. 26.

Per le provvidenze di cui ai precedenti articoli 23 e 25 è istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale nell'ambito della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Le spese sostenute dalla gestione speciale di cui al precedente comma saranno coperte da contributi straordinari della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale determinerà, con proprio decreto, l'ammontare dei contributi straordinari da porre a carico delle gestioni predette.

Le somme necessarie per il funzionamento della gestione speciale saranno anticipate dalla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

ART. 27.

Le tessere e i documenti assicurativi perduti in occasione dell'evento catastrofico di cui all'articolo 1 sono ricostituiti, a richiesta del datore di lavoro, dei titolari o dei superstiti di questi.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ricostituirà le tessere sulla base delle risultanze dei propri atti di ufficio e delle dichiarazioni dei richiedenti, previo parere favorevole dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Per il conseguimento delle prestazioni previdenziali il certificato di morte può essere sostituito da un certificato provvisorio dell'Autorità comunale attestante la scomparsa in dipendenza dell'evento contemplato al primo comma.

ART. 28.

Per gli atti ed i contratti relativi all'attuazione della presente legge si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 28 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 28-bis.

Sono esenti dalla imposta di successione e dall'imposta sul valore netto globale delle successioni, le eredità, quote di eredità e legati devoluti a qualsiasi titolo nelle successioni dei deceduti a causa della catastrofe della diga del Vajont in data 9 ottobre 1963.

Sono equiparati ai deceduti le persone delle quali sia stata dichiarata, a norma dell'articolo 62 del Codice civile, la morte presunta o l'assenza in dipendenza della suddetta catastrofe.

ART. 28-ter.

Qualora, per la concessione di mutui, sovvenzioni e di ogni altra provvidenza a coloro che risultino danneggiati, occorra fornire la

dimostrazione della proprietà di un immobile, la domanda deve essere corredata con un atto da cui risulti il possesso utile ai fini dell'articolo 1158 del Codice civile.

A tale fine potrà essere ammessa una dichiarazione giurata resa al pretore o al notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo in cui è sito o era sito l'immobile, i quali attestino la notoria appartenenza di esso, e per quale titolo, a colui che richiede le singole provvidenze.

ART. 28-quater.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il contributo può essere presentata da una sola di esse, anche nell'interesse degli altri proprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il contributo anche per conto degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione statale liberata nei confronti di questi.

Qualora si verifichi dissenso tra i condomini circa la ubicazione dell'area e la progettazione della ricostruzione, sarà presa in esame, in deroga agli articoli 1128 e 1136, secondo e quarto comma del codice civile, la proposta espressa dai partecipanti al condominio che rappresentino un terzo dei condomini e più della metà del valore dell'edificio.

ART. 29.

Resta salvo ed impregiudicato ogni diritto dello Stato e dei terzi per rivalsa nei confronti di eventuali responsabili del disastro.

ART. 30.

All'onere di lire 12.520 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente unificazione delle aliquote di imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 31.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Commissione passa quindi ad esaminare gli ordini del giorno presentati.

Il primo presentato dal deputato Abelli, accettato dal Sottosegretario Spasari come raccomandazione, invita il Governo a voler esaminare nella sua interezza e complessità tutto il problema dei danni conseguenti alle pubbliche calamità ed a presentare, al più presto, una soluzione adeguata consistente in uno strumento legislativo che possa risolvere in forma automatica i problemi connessi alle pubbliche calamità.

Il secondo ordine del giorno, a firma dei deputati Fusaro, Colleselli e Corona Giacomo, accettato come raccomandazione dal Sottosegretario Spasari, invita il Governo a far sì che le diverse forme di assistenza provenienti da enti e privati vengano, ad opera del Commissario governativo, coordinate al fine di evitare sovrapposizioni di interventi o sperequazioni nella destinazione.

Sono quindi approvati alla unanimità i seguenti tre ordini del giorno aventi analogo contenuto, accettati come raccomandazione dal Sottosegretario Spasari: uno, a firma dei deputati Corona Giacomo, Fusaro, Colleselli, Rinaldi, che invita il Governo a predisporre con la massima sollecitudine un disegno di legge diretto a corrispondere un indennizzo a quanti non siano nelle condizioni di provvedere alla ricostruzione delle abitazioni o alla riattivazione delle aziende; un altro ordine del giorno a firma del deputato Abelli, che invita il Governo a concedere indennizzi rapportati all'entità del danno a coloro i quali non possano o non intendano ricostruire i beni distrutti ed infine un ordine del giorno, a firma del deputato Pietro Amendola, che invita il Governo a studiare gli elementi di fatto che consentano a tutti gli aventi diritto, che per comprovate ragioni di forza maggiore siano impossibilitati ad utilizzare i contributi per la ricostruzione, di ottenere la corresponsione di un indennizzo pari al 50 per cento dei contributi spettanti.

Un ordine del giorno, a firma dei deputati Vianello, Lizzero, Poerio, Pietro Amendola, Franco Raffaele, Marchesi, accettato come raccomandazione dal Sottosegretario Spasari, impegna il Governo a predisporre provvedimenti per il riconoscimento della qualifica di caduto sul lavoro a tutti i deceduti per la catastrofe del bacino del Vajont che siano stati dipendenti da una qualsiasi azienda industriale, commerciale, artigiana o agricola o di altra natura, sia di ente pubblico che di aziende o uffici privati ed il conseguente indennizzo sia dato ai superstiti; analogo riconoscimento dovrà essere riservato ai coltivatori diretti, fittavoli, artigiani, esercenti, commercianti e professionisti. Anche accettato come raccomandazione è un ordine del gior-

no a firma dei deputati Corona Giacomo, Colleselli e Fusaro che invita il Governo a predisporre un provvedimento che preveda, a seconda dei casi, il riconoscimento della causa di servizio o della causa di lavoro per le vittive della catastrofe della diga del Vajont.

Un altro ordine del giorno, a firma dei deputati Lizzero, Vianello, Poerio, Franco Raffaele, Amendola Pietro e Marchesi, accettato come raccomandazione dal Sottosegretario Spasari, invita il Governo a corrispondere il rimborso delle spese di viaggio e del soggiorno in albergo agli emigranti che rientrano per ricercare i parenti e per svolgere le pratiche relative ai loro diritti, nonché a corrispondere un contributo straordinario per le amministrazioni comunali di Cimolais e Claut in ragione degli oneri sopportati dalle loro popolazioni accogliendo gli sfollati di Erto-Casso, contributo che sarà devoluto per il risarcimento delle famiglie, aziende ed enti ospitanti.

Un ordine del giorno, a firma dei deputati Pietro Amendola, Vianello, Lizzero, Franco Raffaele, Marchesi e Poerio, accettato dal Sottosegretario Spasari come raccomandazione, impegna il Governo a soddisfare, entro i due anni dalla entrata in vigore della presente legge, l'esigenza, unanimemente sentita, che le imprese completamente disastrose siano sollevate dall'obbligo di far fronte alla prosecuzione ed alla ultimazione degli ammortamenti che erano in corso al momento dell'evento catastrofico per i finanziamenti concessi in base alle leggi speciali che prevedono incentivi a favore della industria, del commercio e dell'artigianato.

Un ordine del giorno, a firma dei deputati Pietro Amendola, Franco Raffaele, Vianello, Lizzero e Poerio, accettato dal Sottosegretario Spasari come raccomandazione, impegna il Governo ad assegnare direttamente alle Amministrazioni comunali interessate tutti i fondi raccolti dalla R.A.I.-TV. o pervenuti, comunque, al Governo dall'interno e dall'estero in segno di solidarietà con le popolazioni disastrose del Vajont.

Altro ordine del giorno, a firma del Relatore Alessandrini, accettato dal Sottosegretario Spasari come raccomandazione, ed approvato alla unanimità dalla Commissione, invita il Governo a predisporre adeguati provvedimenti perché siano corrisposti ai lavoratori subordinati rimasti senza occupazione a seguito del disastro del Vajont, nonché alle loro famiglie, le prestazioni previdenziali, mutualistiche ed assicurative che siano previste da tutte le leggi che disciplinano la materia.

Un ultimo ordine del giorno, a firma del deputato Franco Raffaele (accettato dal Sottosegretario Spasari in quanto sono già in atto misure assistenziali) impegna il Governo ad assicurare un sussidio, per un periodo di sei mesi, di lire 1.200 al capo famiglia e di lire 400 alle persone a suo carico.

Prendono quindi la parola, per dichiarazione di voto, i deputati: Vianello, che dopo aver lamentato la limitatezza del provvedimento e la sua incompletezza, sottolinea il valido apporto dato dai suoi colleghi nel migliorare, per quanto possibile, la formulazione del disegno di legge ed annuncia che la propria parte politica, stanti le lacune che il testo approvato in Commissione rivela in ordine alle provvidenze necessarie per i danneggiati dalla catastrofe del Vajont, si asterrà dalla votazione a scrutinio segreto; Corona Giacomo, che sostiene la congruità e la opportunità del provvedimento testé approvato il quale potrà essere, se del caso, migliorato in un prossimo futuro; Abelli, che dopo aver auspicato l'emanazione di altre norme in favore dei danneggiati dalla catastrofe del Vajont, annuncia l'astensione del proprio Gruppo sulla votazione del disegno di legge e Taverna, il quale, considerata l'accettabilità delle norme di cui al provvedimento che, peraltro, dovrebbero, a suo avviso, essere integrate, annuncia che la propria parte politica, voterà a favore del disegno di legge.

Il Sottosegretario Spasari dà assicurazioni alla Commissione circa l'impegno del Governo nel venire incontro a tutte le necessità che si sono create e che si dovessero manifestare al fine di permettere il risorgere delle zone disastrose.

Infine il Presidente De' Cocci ringrazia vivamente tutti coloro i quali hanno collaborato, con sacrificio e vivo senso di responsabilità, all'approvazione del disegno di legge.

La Commissione autorizza, quindi, il Presidente De' Cocci a procedere al coordinamento del testo approvato.

Il disegno di legge n. 654 è, infine, votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 6,10.

TRASPORTI (X)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 1963, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Cappugi.

PROPOSTA DI LEGGE:

CAPPUGI ed altri: « Norme per i viaggi degli elettori emigrati » (244).

Su proposta del deputato Marchesi, la Commissione delibera all'unanimità di assumere come oggetto della discussione il seguente nuovo testo del progetto di legge:

ART. 1.

Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo nei mesi di novembre e dicembre 1963.

ART. 2.

All'onere di 120 milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 324 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1963-64.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato ad altra seduta, in attesa che la V Commissione (Bilancio) esprima il parere sul nuovo testo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

CONVOCAZIONI

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Sottocommissione per i pareri.

Martedì 29 ottobre, ore 18.

Parere sul disegno di legge:

Norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato (*Approvato in seduta comune dalla I e dalla V Commissione permanente del Senato*) (620) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Riccio.

Parere sulle proposte di legge:

GENNAI TONIETTI ERISIA ed altri: Sistemazione dei servizi sanitari periferici e stato giuridico ed economico degli ufficiali sanitari comunali e consorziali (209) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Mattarelli Gino;

GERBINO: Modifica dell'articolo 156 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, relativamente alla concessione di aree nella zona industriale di Messina (253) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Di Primio;

CETRULLO: Collocamento a riposo dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, degli agenti di custodia e vigili del fuoco (303) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Dossetti;

DE MARIA ed altri: Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativo alla disciplina del servizio farmaceutico (484). — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Mattarelli Gino;

LENOCI ed altri: Estensione dei benefici combattentistici in favore del personale dipendente da amministrazioni, aziende ed enti non statali (500) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Dossetti;

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Disposizioni per il credito all'artigianato del Mezzogiorno (508) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Riccio.

DE LORENZO FERRUCCIO ed altri: Composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari condotti (509) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Mattarelli Gino;

CRUCIANI: Norme per la disciplina del rapporto di lavoro delle guardie particolari giurate e degli impiegati dipendenti da istituti di vigilanza, custodia ed investigazione (68) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Riccio.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni statali)

Martedì 29 ottobre, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sui disegni di legge:

Variazione del minimo imponibile agli effetti della imposta complementare progressiva sul reddito complessivo (506) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Galli;

Costruzione delle carceri giudiziarie di Rimini (558) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Biasutti;

Istituzione presso l'Università di Siena della facoltà di economia e commercio con il corso di laurea in economia e banca (560) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Pedini;

Contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali del quarto centenario della morte di Michelangelo Buonarroti e del quarto centenario della nascita di Galileo Galilei (610) — (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Fabbrì Francesco.

Parere sul testo unificato e sulle proposte di legge:

Aumento delle prestazioni economiche ai tubercolotici assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi (630) — (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*);

BIANCHI FORTUNATO ed altri: Miglioramenti dell'assistenza antitubercolare (336);

SANTI e LAMA: Miglioramenti del trattamento economico ai lavoratori tubercolotici e loro familiari assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (346);

— (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Gennai Toniatti Erisia.

Parere sulle proposte di legge:

BERLINGUER ed altri: Provvedimenti in favore dei tubercolotici assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari e dal Ministero della sanità (308);

BIANCHI FORTUNATO ed altri: Concessione del sussidio giornaliero di ricovero ai tubercolotici assistiti dallo Stato o dai Consorzi antitubercolari (335);

— (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Gennai Toniatti Erisia.

Parere sulle proposte di legge:

LUCCHESI: Modificazioni agli articoli 3, 5 e 8 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, concernente l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra (20) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Galli;

MILIA: Modifica della legge 29 luglio 1949, n. 499, sulle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre innanzi all'autorità giudiziaria (284) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Fabbri Francesco;

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Provvedimenti a favore dell'Ente Collegi Riuniti Principe di Piemonte (393) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Gennai Toniatti Erisia;

SAMMARTINO ed altri: Disposizioni concernenti l'organico della carriera direttiva del personale tecnico della Direzione centrale lavori ed impianti tecnologici del Ministero delle poste e telecomunicazioni (479) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Biasutti;

CAIAZZA ed altri: Contributo annuo all'Ente nazionale « Giovanni Boccaccio » per il mantenimento della casa del Boccaccio e della biblioteca annessa (519) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Pedini.

Parere sulle proposte di legge:

ORLANDI: Modifica alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, contenente nuove norme sulle

pensioni ordinarie a carico dello Stato (532) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Barbi;

NOVELLA ed altri: Istituzione degli Enti regionali di sviluppo e riforma dei patti agrari (309) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Buttè.

Parere sul nuovo testo della proposta di legge:

SPECIALE ed altri: Norme per i viaggi degli elettori emigrati (244) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Biasutti.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Martedì 29 ottobre, ore 17.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Suole allievi operai delle Forze armate (572) — Relatore: Leone Raffaele — (*Parere della I e della V Commissione*).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Martedì 29 ottobre, ore 19.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

SPECIALE ed altri: Norme per i viaggi degli elettori emigrati (244) — Relatore: Viale — (*Parere della II e della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Parere sulla proposta di legge:

CRUCIANI E GRILLI ANTONIO: Facilitazioni di viaggio a favore degli emigrati (246) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Viale.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 8,15.